

STUDIO GENNA & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

-Consulenza Aziendale e del Lavoro-

Via Sirtori n. 65/C - 91025 MARSALA (TP)

TEL. 0923/721734/721472 - FAX 0923/721461

codice fiscale e partita IVA: 0182031 081 9

indirizzo internet: www.studiogenna.it

~SCADENZARIO del MESE di OTTOBRE 2018~

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Gentile Cliente, con il presente documento desideriamo fornirLe uno scadenzario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di OTTOBRE 2018, in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

Lunedì 01 – SCADENZE DEL 30/09/2018 PROROGATE AD OGGI

Le scadenze di domenica 30/09/2018 vengono prorogate ad oggi lunedì 01/10/2018, come previsto dall'art. 18, co. 1, D.Lgs. 241/1997, il quale sancisce che qualora i versamenti di ritenute, imposte, contributi, ecc., contemplati dall'art. 17, D.Lgs. 241/1997, "scadano di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo". Con l'art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70 (decreto "sviluppo"), tale principio (slittamento al primo giorno non festivo successivo) viene generalizzato per tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza originariamente cadente di sabato, domenica o altro giorno festivo.

Lunedì 01 – IVA – DICHIARAZIONI D'INTENTO ANNO IMPOSTA 2018–

L'INVIO - L'invio della comunicazione telematica dei dati contenuti nelle lettere d'intento viene effettuata direttamente dall'esportatore abituale. Quest'ultimo consegnerà al proprio fornitore/prestatore la lettera trasmessa e la ricevuta telematica di avvenuta trasmissione. Gli stessi documenti devono essere presentati in dogana per le importazioni.

LA VERIFICA - L'avvenuta ricezione - Il fornitore/prestatore sarà chiamato ad accertarsi di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione, di cui dovrà poi riscontrare telematicamente l'avvenuto rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate. Soltanto dopo aver ricevuto e controllato questi elementi, il fornitore/prestatore potrà procedere all'emissione della fattura senza l'addebito dell'imposta sul valore aggiunto: il documento in questione riporterà la dicitura "*operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, come da vostra dichiarazione di intento numero .. /2018, da noi protocollata al numero .../2018*".

Lunedì 01 – EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA – Split Payment – DALL'01/01/2019 OBBLIGO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

Lo **split payment** è il meccanismo di liquidazione dell'IVA introdotto dalla **Legge di Stabilità 2015** (Legge numero 190/2014), e poi fortemente riformato dal DL 50/2017. Con l'approvazione del Decreto Dignità il 2 luglio 2018 è stato ufficialmente **abolito lo split payment per i liberi professionisti**, che pertanto non rientrano più tra i soggetti obbligati.

Lo split payment viene applicato nei rapporti tra **imprese private e Pubblica Amministrazione**, secondo il classico meccanismo dei "**pagamenti divisi**" o "**scissione dei pagamenti**". Come funzione quindi lo split payment? Occorre, innanzitutto, scindere l'operazione in due parti: nella prima, il soggetto privato (impresa) incassa l'ammontare dovuto dell'operazione al netto dell'IVA dall'ente della Pubblica Amministrazione considerato. Successivamente, l'Ente di P.A. si occuperà di versare l'IVA a debito dovuta sull'operazione considerata. Dallo scorso 1° gennaio 2018 lo split payment è stato esteso ulteriormente per effetto dell'entrata in vigore del DL 148/2017, normativa su cui sono arrivati i **chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate contenute nella circolare numero 9/E/2018**.

Fattura Split payment IVA: soggetti obbligati e operazioni da indicare nelle «scissioni dei pagamenti»

Lo split payment IVA, quindi, sarà il nuovo meccanismo di liquidazione IVA che caratterizzerà i rapporti tra imprese e P.A. fino al prossimo 30 giugno 2020. Con riferimento ai **soggetti obbligati**, lo Split payment IVA si applica ai fornitori dei seguenti enti pubblici ed alle società quotate e/o controllate così come previsto dal nuovo articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972 aggiornato dopo l'entrata in vigore dei decreti legge numero 50/2017 e 148/2017:

-enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere precedenti;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Quanto poi all'**ambito oggettivo** di applicazione del meccanismo di split payment, lo stesso **non si applica** a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. e relativi ai seguenti casi:

- operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l'indicazione in fattura dell'IVA;
- cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d'imposta (reverse charge);
- "piccole spese"* ovvero operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

-operazioni esenti, escluse e fuori campo IVA ai sensi del d.p.r. 633/1972.

Di conseguenza, il legislatore fiscale ha fatto prevalere il meccanismo del reverse charge su quello dello split payment. In altri termini, qualora ricorrano le condizioni previste per l'applicazione del meccanismo di inversione contabile o reverse charge IVA, questo dovrà essere applicato in luogo dello split payment.

Split payment: come redigere ed emettere la fattura?

Come funziona operativamente lo split payment? I contribuenti interessati dalla nuova normativa IVA sullo split payment si pongono diverse questioni ovvero: come redigere ed emettere fattura? Quale dicitura utilizzare? I fornitori privati che hanno rapporti con la P.A. (e quindi applicano il meccanismo dello split payment) dovranno emettere **fattura elettronica** in applicazione a quanto previsto dall'articolo 21 del d.p.r. 633/1972 (e chiarito anche dall'articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015).

I soggetti passivi in questione saranno tenuti inoltre ai seguenti **adempimenti**:

- annotare le fatture emesse in **apposito registro IVA vendite o corrispettivi**;
- indicare in fattura la dicitura "scissione dei pagamenti"**;
- non computare l'IVA a debito sulle fatture emesse alla P.A..**

Come redigere la fattura in caso di scissione dei pagamenti o split payment IVA? Il caso della fattura elettronica alle pubbliche amministrazioni

Come fare per la fattura elettronica con il meccanismo dello split payment? Le **fasi** da seguire sono tre:

- creazione della fattura;
- firma digitale della fattura elettronica;
- invio.

È possibile creare autonomamente e gratuitamente la propria fattura elettronica attraverso il canale messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze. In alternativa è possibile avvalersi di un intermediario. Dopo aver provveduto alla creazione della fattura nel **formato XML**, il fornitore dovrà apporre la propria **firma digitale** tramite smart card rilasciata dalla **camera di commercio**. Infine, l'operatore economico (ovvero il fornitore) invia la fattura direttamente online o con un messaggio pec, la cui dimensione massima non deve superare i 30 megabytes, al Sistema di Interscambio (SdI), il quale effettua il controllo formale del documento e provvede a inviare un messaggio di notifica di esito al mittente ed il documento stesso al destinatario. Non saranno più accettate né liquidate le fatture emesse in formato cartaceo alle P.A.

Sanzioni Split payment IVA

Cosa prevede la normativa tributaria sulle **sanzioni in materia di split payment IVA**?

A questo proposito occorre fare una distinzione. **Per l'impresa privata** che eroga servizi o cede beni alla P.A. sono previste **sanzioni amministrative** in caso di non corretta emissione della fattura elettronica (si pensi, a titolo di esempio, alla mancata dicitura *"scissione dei pagamenti"*). Nel caso in cui la fattura fosse sprovvista della predetta indicazione è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo numero 471/1997: da 1.000 ad 8.000 euro di sanzioni amministrative. L'omesso o ritardato pagamento dell'IVA relativa ad operazioni di split payment da parte dell'Ente Pubblico sarà invece sanzionato in base all'articolo 13 del Decreto Legislativo 471/1997, quindi con sanzione base al 30% (ravvedibile).

Split payment e rimborso IVA: come funziona?

Il meccanismo dello split payment comporta che i fornitori della P.A. accumuleranno **credito IVA** di carattere strutturale, quantomeno per coloro che lavorano prevalentemente con la P.A. medesima. Ciò poiché l'IVA sugli acquisti

relativi alle forniture che hanno consentito, loro volta, di effettuare le operazioni nei confronti della P.A., consentono comunque la detrazione dell'IVA. Di conseguenza, la normativa sullo split payment ha previsto che le operazioni in oggetto rientrino nel calcolo di quelle che possono ottenere il **rimborso IVA**.

Dal 1° luglio 2018 i Depositi fiscali che cedono benzina e gasolio per autotrazione a soggetti che intervengono nella filiera distributiva hanno l'obbligo della fatturazione elettronica (circolare 8/E del 30/04/2018).

A tale conclusione soccorre anche quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2018 (emanato in attuazione delle citate norme in tema di depositi fiscali) laddove si dispone che: *“Le norme di cui all'art. 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione [...]”*. Occorre altresì considerare che i fenomeni di frode IVA nel settore in discorso hanno ad oggetto prevalentemente i carburanti per autotrazione, dal momento della loro immissione in consumo dai depositi fiscali e nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva. Pertanto l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al **1° luglio 2018** non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via. In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI DELLA FILIERA DELLE IMPRESE OPERANTI NEL QUADRO DI UN CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

Dal 1° luglio è scattato l'obbligo della fatturazione elettronica per i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi e forniture con un'amministrazione pubblica. La circolare 8/E e il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 entrambi dell'agenzia delle Entrate hanno chiarito le modalità applicative precisando che la disposizione recata dall'articolo 1, comma 917 della legge 205/2017 (legge di Bilancio) «troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi». In primo luogo si osserva come la norma operi nei confronti dei soli soggetti che assumono lo status di appaltatori, visto che lo sbarramento dell'obbligo della fatturazione elettronica ai soli soggetti appartenenti al primo anello della filiera dei soggetti subappaltatori trova ragionevolmente il proprio fondamento nel comma 19 dell'articolo 105 del Codice degli appalti che espressamente prevede che «l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto». La norma individua come primo presupposto lo status di appaltatore e come secondo presupposto l'obbligo di indicare nella fatture elettroniche emesse dai subappaltatori e/o dai subcontraenti nei confronti del soggetto appaltatore il codice identificativo della gara (Cig) e il codice unitario del progetto (Cup): ci si chiede se di tale norma possa estendersi l'applicazione anche nei confronti di “organismi in house” titolari di affidamenti diretti in regime dell'in house providing, quali le loro società partecipate e/o le Aziende speciali.

Per rispondere a tale interrogativo si evidenzia, in primo luogo, che gli affidamenti diretti in regime di house providing a società in house o ad Aziende speciali, non rientrando nell'ambito di applicazione del codice dei contratti ex art.5 del Dlgs 50/2016, restano esclusi dall'acquisizione del Cig ed il Cup. Secondariamente si evidenzia che sia la norma di legge che il documento di prassi per filiera di imprese intendono i soggetti destinatari degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tale riguardo l'Anac, con Faq A8 e C4 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari (sezione contratti pubblici), ha precisato come non sussista l'obbligo di richiedere il codice Cig ai fini della tracciabilità in presenza di affidamenti diretti a società in house. Pertanto, nella delineata considerazione che gli affidamenti diretti alle società in house ed alle Aziende speciali non sono identificati da alcun Cig, ne consegue che, non essendo possibile rispettare il precetto normativo che obbliga subappaltatori e/o subcontraenti a riportare nelle fatture da loro emesse nei confronti dall'impresa capofila il medesimo Cig e Cup intercorrente tra la stessa capofila e l'amministrazione pubblica, la normativa in oggetto deve intendersi non applicabile per carenza del requisito oggettivo.

In virtù di quanto sopra si ritiene ragionevole che le società in house e/o le Aziende speciali che operano a mezzo di affidamenti diretti, qualora affidino a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di servizio oppure qualora acquisiscano da terzi lavori e forniture per l'esecuzione del contratto di servizio medesimo non debbano richiedere a questi soggetti terzi l'emissione della fattura elettronica per le loro spettanze in quanto, poiché gli affidamenti non sono identificati da alcun Cig, non è possibile rispettare il precetto normativo che obbliga i subappaltatori e/o i subcontraenti a riportare nelle fatture da loro emesse nei confronti dall'impresa capofila il medesimo Cig e Cup intercorrente tra la stessa capofila e l'amministrazione pubblica.

DALL'01/01/2019 FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche. L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer). Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per supportare gli operatori Iva, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi servizi per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute.

È consigliabile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi alle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento del 30 aprile 2018.

Lunedì 01 – DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CARTELLE SCADUTE >€.1.500,00

La compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiori a €1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Al fine di consentire il pagamento delle somme di cui sopra, con la Risoluzione n°18/E del 21/02/2011 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "RUOL". In sede di compilazione del modello "F24 Accise", il predetto codice deve essere esposto nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione", in corrispondenza degli "importi a debito versati". Nella stessa sezione, nel campo "ente" va indicata la lettera "R". Nel campo "prov." Va indicata la sigla della provincia di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico. Il campo "codice identificativo", il campo "mese" e il campo "anno di riferimento" non devono essere compilati.

Lunedì 15 – ANNOTAZIONE COMULATIVA NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI

Scade il termine per entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri (art.6, comma 4, DPR del 9/12/96 n.695). La facoltà di annotazione cumulativa mensile, può essere esercitata anche dai contribuenti che emettono ricevuta fiscale (C.M.45/E del 19/2/97).

Lunedì 15 - IVA –IMPRESE GRANDE DISTRIBUZIONE – TRASMISSIONE TELEMATICA

In relazione alla facoltà, per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, di optare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli art. 2 e 3 del DPR 633/72, distinti per ciascun punto vendita, scade il termine per la trasmissione dei dati relativi al mese solare precedente (art.1,comma 429, L.30/11/2004 n.311).

Lunedì 15 - IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA - EMISSIONE DELLA FATTURA

Ai sensi dell'art.21,comma 6, del DPR n.633/72, scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese di Settembre 2018.
N.B.: Di tali fatture si deve tenere conto nella liquidazione IVA del mese di Settembre 2018.

Lunedì 15 - IVA – AGRITURISMO - REGISTRAZIONI

Le ricevute fiscali emesse nel mese di Settembre 2018 dalle imprese agrituristiche devono essere registrate sul registro dei corrispettivi, qualora non si sia già provveduto giornalmente all'annotazione analitica, entro il giorno 15 del mese di Ottobre. Si definiscono "agrituristiche", ai sensi dell'articolo 2 della legge 296/2006, le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 C.c. anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Come previsto nella legge 96/2006, l'attività deve necessariamente essere svolta attraverso l'utilizzazione di un'azienda agricola, e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Non è pertanto sufficiente la mera proprietà o disponibilità di un fondo. Le Regioni possono tuttavia intervenire per regolare singoli aspetti, pur rimanendo nell'ambito di quella che è la disciplina generale.

Sul piano fiscale, per le imprese agrituristiche trova applicazione l'articolo 5 della legge 413/1991 in base al quale:

- **ai fini delle imposte dirette**, il reddito imponibile si ottiene applicando un coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività (al netto Iva); per espressa previsione normativa, questo regime non si applica alle società di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del Tuir, ovvero i soggetti Ires.

- **ai fini Iva**, l'imposta dovuta si calcola riducendo del 50% l'imposta relativa alle operazioni imponibili, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.

Si ricorda che il regime forfetario, di cui all'articolo 5 della legge 413/91, non è obbligatorio potendosi effettuare l'opzione per il regime ordinario dell'Iva.

Non è comunque applicabile l'esonero dagli obblighi di certificazione fiscale previsti per i produttori agricoli di cui all'articolo 34 del Dpr 633/72, in quanto l'attività di agriturismo non è considerata fra quelle agricole di cui al citato articolo 34. Gli imprenditori agricoli che svolgono anche altre attività agricole, rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 34 oltre a quella agrituristica, hanno l'obbligo di separare le attività ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/72 tranne nel caso in cui il contribuente abbia optato per l'applicazione dell'Iva nel modo ordinario per entrambe le attività. **Riferimenti normativi:** Articolo 2, legge 296/2006; Articolo 5, legge 413/91; Articoli 34, 34bis e 36, Dpr 633/72

Lunedì 15 – II.DD. e IVA – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO – E PRO-LOCO – ANNOTAZIONI DELLE OPERAZIONI

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art.25, comma 1, L.13/05/1999, n°133, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L.16/12/1991, n.398, (ricavi da attività commerciali non superiori a euro 250 mila) scade il termine per annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art.9, DPR 30/12/1999, n.544). Le medesime disposizioni si applicano alle Associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco. I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11/02/1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente: - i proventi di cui all'art.25, comma 1, citata L.n.133/1999, che non costituiscono reddito imponibile; - le plusvalenze patrimoniale; - le operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art.47, D.L.30/08/1993, n°331, convertito dalla Legge 29/10/1993, n.427.-

**Martedì 16 - IVA, RITENUTE ALLA FONTE, ED IMPOSTE NON PAGATE ENTRO IL 16/09/2018
REGOLARIZZAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA MENSILE**

Scade il termine per i contribuenti mensili per sanare le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, comportanti variazioni in aumento, che andavano computate nella liquidazione con scadenza il 16/09 scorso.

Per sanare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito i contribuenti possono provvedere a regolarizzare la loro posizione applicando i nuovi parametri di ravvedimento operoso in vigore dal 1 gennaio 2016.

Per quanto riguarda gli interessi, dal 22/05/2007 giusta Risoluzione n°109 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

-“1989”, Interessi sul ravvedimento IRPEF; “1990” interessi sul ravvedimento IRES; “1991” interessi sul ravvedimento IVA; “1992” interessi sul ravvedimento Imposte Sostitutive”; “1993” interessi sul ravvedimento IRAP”; “1994” interessi sul ravvedimento Addizionale Regionale”; “1995” interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale”; “3906” interessi ravvedimento ICI”.

Si precisa che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi su ritenute da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice tributo cumulando quanto dovuto.

I codici tributo per le sanzioni, da utilizzare in caso di ravvedimento operoso nel mod.F24, sono:

-8901 “Sanzione pecuniaria Irpef”; -8902 “Sanzione pecuniaria addiz.reg.Irpef”; -8903 “Sanzione pecuniaria addiz.comunale Irpef”; 8904 “Sanzione pecuniaria IVA;-8905 “Sanzione pecuniaria Irpeg”; 8906 “Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta”; 8907 “Sanzione pecuniaria IRAP”;-8908 “Sanzione pecuniaria altre II.DD.”; 8909 “Sanzione pecuniaria imp.intratt.”;-8910 “Sanz.pec.IVA forf.conn.imp.Intratt.”;-8911 “Sanz.pecun. altre violazioni tributarie relative ad imp.sui redditi,imp.sost.IRAP, e IVA ravvedimento;-8912 “Sanz.pec.relat.anagr.trib. e cod.fisc.imp.redd.imp.sost.irap e IVA ravv.” ”;-8918 “Sanzione pecuniaria IRES”; 8913 “Sanzione pecuniaria imposte sostitutive” ettc.

Errori formali: il comma 5-bis dell'art.6 D.lgs. 18/12/97 n.472 prevede la non punibilità per le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo. **Correzioni di errori:** vedasi la Circ.Ag.Entrate n.5/E del 21/01/2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del mod.F24.

Martedì 16 – RAVVEDIMENTO OPEROSO - SANZIONI RIDOTTE DAL 30 AL 15%

I versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta al 15 per cento (nuovo periodo inserito nell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997). Scaduto il termine per gli acconti di novembre per le imposte sui redditi, Irap e contributi previdenziali per il 2017, e per l'acconto Iva di dicembre, scaduto il 27 dicembre 2017, per i ritardatari, è già tempo di perdono. Chi “dimentica” di eseguire un adempimento o un versamento o lo esegue in ritardo, dispone di un'ampia platea di ravvedimenti, con l'applicazione di mini-sanzioni. Il ravvedimento “allargato”, in vigore dal 2015, è precluso solo se è già stato notificato un avviso di accertamento o liquidazione oppure una comunicazione di irregolarità, cosiddetto avviso bonario di cui agli articoli 36 – bis (controlli automatizzati) e 36 – ter (controlli formali) del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva. I nuovi perdoni si aggiungono agli altri ravvedimenti per omessi o tardivi versamenti, che, si ricorda, riguardano solo i tributi, ma non i contributi o premi, anche se per i pagamenti si usa lo stesso modello F24. Con i vecchi perdoni, per gli omessi o tardivi versamenti, se sanati spontaneamente, si pagano le mini-sanzioni dello 0,2% giornaliero, se il ravvedimento è eseguito entro 14 giorni, del 3% se il ravvedimento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione, o del 3,75% se il ravvedimento è eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. Sono anche dovuti gli interessi legali nella misura dell'1% annuo fino al 31 dicembre 2014, dello 0,50% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, dello 0,2% dal primo gennaio 2016, dello 0,1% dal 1° gennaio 2017 e dello 0,3 dal primo gennaio 2018.

Va ricordato che il cosiddetto ravvedimento “sprint”, per sole sanzioni e interessi, può essere fatto anche entro 30 giorni nel caso di contribuente che paga le sole imposte entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. La legge di stabilità per il 2015, legge 190/2014, ha aggiunto nuovi tipi di perdono, integrando l'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che ha per titolo “ravvedimento”. In particolare, è stabilito che la sanzione è ridotta ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene spontaneamente entro 90 giorni dalla data delle omissioni o dell'errore. Per questi tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà perciò essere ridotta al 3,33 per cento. Dal 2016 è altresì previsto che per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta al 15 per cento (nuovo periodo inserito nell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997).

In pratica, dal 2016, con il ravvedimento spontaneo, per i ritardi fino a 14 giorni si applicherà la sanzione giornaliera dello 0,1% (in luogo dello 0,2%), per i ritardi da 15 a 30 giorni si applicherà la sanzione fissa dell'1,5% (invece del 3%), mentre per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (invece del 3,33%). Senza ravvedimento, comunque, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell'1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni. E' inoltre stabilito che la sanzione è ridotta ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore. In questi casi, per i tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 4,29 per cento. La sanzione è infine ridotta ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore. In questi casi, per i tardivi od omessi versamenti, la sanzione del 30% potrà essere ridotta al 5 per cento. Il comma 1 - ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 dispone che, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salvo la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute a norma degli articoli 36 – bis (controlli automatizzati) e 36 – ter (controlli formali) del Dpr 600/1973 e 54-bis del decreto Iva, Dpr 26 settembre 1972, n. 633. Questo significa che, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, i ravvedimenti possono essere effettuati anche se la violazione è stata già constatata e comunque sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, hanno avuto formale conoscenza.

Martedì 16 - INPS DIPENDENTI - VERSAMENTO CONTRIBUTI SETTEMBRE 2018 -

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione ed il versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assegni familiari, etc. di competenza ai periodi di paga del mese precedente (Mod. DM10/2). Il versamento deve essere effettuato **mediante l'utilizzo del modello F24 indicando i contributi nella sezione INPS facendolo precedere dalla causale "DM10"**.

Martedì 16 – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - VERSAMENTO -MESE PRECEDENTE

Per gli esercenti le attività elencate nella tariffa allegata al DPR.640/72, scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il mod.F24 –codice tributo 6728. L'imposta sugli intrattenimenti si applica nella misura del 16%, mentre l'IVA nella misura del 22%, sul biglietto d'ingresso di discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Pertanto, per esempio sull'ingresso a pagamento con biglietto comprensivo di consumazione di €20,00, si avrà: base imponibile €14,92; ISI=16%=2,32; IVA=22%=3,19.

Martedì 16 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ANNO IMPOSTA 2017 – VERSAMENTI RATEIZZATI imposte con maggiorazione 0,40% - Persone Fisiche - Società di Persone e Società di Capitali.

Scade il termine per il versamento della 4/5 rata delle imposte, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, senza/con la maggiorazione dello 0,40%. In via generale, le imposte e tributi, interessati sono:

- IRES – saldo 2017 – codice tributo 2003;
- IRES – 1°acconto 2018 – codice tributo 2001;
- IRPEF - saldo 2017 – codice tributo 4001;
- IRPEF 1°acconto 2018 – codice tributo 4033;
- IRAP – saldo 2017 – codice tributo 3800;
- IRAP 1°acconto 2018 – codice tributo 3812;
- Diritto Camerale anno 2018 – codice 3850;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA – saldo 2017 - contribuenti MINIMI codice tributo 1795;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA – acconto 2018 - contribuenti MINIMI codice tributo 1793;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA cedolare secca – persone fisiche – saldo 2017 – codice tributo 1842
- IMPOSTA SOSTITUTIVA cedolare secca – persone fisiche – acconto 1° rata 2018 – codice tributo 1840;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA cedolare secca – persone fisiche – acconto 2°rata 2018 – codice tributo 1841;
- IVA - saldo dichiarazione annuale 2017 – codice tributo 6099;
- Integrazione IVA Parametri codice tributo 6493;
- Adeguamento IVA Studi di Settore codice tributo 6494;
- Persone fisiche – Maggiorazione 3% adeguamento Studi di settore codice tributo 4726;
- Addizionale regionale Irpef-autotassazione - codice tributo 3801;
- Addizionale all'Irpef enti locali – autotassazione saldo – codice tributo 3844;
- Addizionale all'Irpef enti locali – autotassazione acconto – codice tributo 3843;
- Contributi -Artigiani (AP) e Commercianti (CP)- eccedenti i minimali - saldo 2017 e 1°acconto 2018.

Al riguardo, si veda il seguente prospetto riguardante i contribuenti titolari di partita IVA:

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %

1 ^a	02 luglio	0,00	20 agosto	0,00
2 ^a	16 luglio	0,16	20 agosto	0,00
3 ^a	20 agosto	0,49	17 settembre	0,33
4 ^a	17 settembre	0,82	16 ottobre	0,66
5 ^a	16 ottobre	1,15	16 novembre	0,99
6 ^a	16 novembre	1,48		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Martedì 16 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – Legge Biagi-

Scade oggi il versamento della ritenuta d'acconto codice **1040** (lavoro occasionale). **Tali rapporti occasionali sono regolamentati dall'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi)**. Infatti per prestazioni occasionali, sono intese i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso Committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel citato articolo 61 comma 1. E cioè trasformazione del rapporto da occasionale a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Martedì 16 - ENPALS - VERSAMENTO CONTRIBUTI SETTEMBRE 2018 -

Pagamento da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport dei contributi inerenti il mese scorso. Il versamento deve essere effettuato **mediante l'utilizzo del modello F24 – codice tributo CCLS.**

Martedì 16 - ACCISE – PAGAMENTO IMPOSTA

Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, **immessi in consumo nel mese precedente** (art.3, comma 4, del testo unico sulle accise approvato con D.Lgs. 26/10/95 N°504, come modificato dall'art.8bis, D.L.1/10/2001 n°356, convertito dalla Legge 30/11/2001 n.418). **Il versamento va effettuato alla Tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante utilizzo del modello F24/Accise.**

Martedì 16 - IVA - CONTRIBUENTI MENSILI - VERSAMENTO -MESE DI SETTEMBRE 2018– ASPETTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI E PENALI PER MANCATI VERSAMENTI

Per i **contribuenti mensili** scade oggi il termine per l'effettuazione del versamento con il modello F24 sulla base della liquidazione relativa al mese di **SETTEMBRE 2018**. Per il pagamento bisogna utilizzare il **codice tributo “6009 – anno di riferimento “2018”**. Il debito IVA potrà essere compensato nel modello F24 con i crediti d'imposta precedenti, risultanti da dichiarazioni già presentate all'amministrazione finanziaria (art.17 D.lgs 241/97 e succ.modif.). **Se l'importo non supera €.25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.**

Aspetti Sanzionatori Penali: in relazione alla **fattispecie penale dell'omesso versamento dell'IVA** risultante dalla dichiarazione annuale, se l'ammontare **eccede 250 mila euro (nuovo valore entrato in vigore dal 22/10/2015, precedente 50 mila euro)** per ciascun periodo d'imposta (art.10-ter, D.lgs. 10/03/2000, n.74), **è stato precisato** che il momento consumativo del reato è individuato dal citato art.10-ter nell'omesso versamento dell'IVA “dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo”. Pertanto, posto che il termine di versamento dell'acconto IVA scade di solito il **27 Dicembre di ogni anno**, ne consegue che la previsione sanzionatoria trova applicazione con riferimento **all'anno d'imposta 2017, qualora l'importo non versato entro la data del 27/12/2018 sia superiore ad euro 250 mila.**

Per le Imprese Agricole che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 700 mila euro, oppure in caso di conseguimento di un volume d'affari inferiore, che non abbiano optato per la liquidazione IVA trimestrale, va effettuato entro oggi il pagamento dell'eventuale debito iva del mese di **Dicembre**. Sono esonerati dall'obbligo di liquidazione periodica mensile o trimestrale: gli imprenditori agricoli in regime di esonero (volume d'affari dell'anno precedente non superiore a 7 mila euro); i soggetti che nel mese precedente non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva. I produttori agricoli che hanno realizzato impianti per la produzione di energia elettrica da fonti agroforestali o fotovoltaiche, qualora l'attività agricola sia gestita in regime speciale IVA ai sensi dell'art.34 del DPR n.633/72, devono tenere la contabilità separata ai sensi dell'art.36 del DPR n.633/72. La separazione delle attività deve essere effettuata qualora sussistano queste due condizioni: 1) l'attività agricola rientri nel regime speciale; 2) l'energia prodotta non venga destinata esclusivamente all'autoconsumo. In tale fattispecie la liquidazione periodica dell'IVA è distinta. Infatti deve essere determinato il debito d'imposta derivante dalla attività in regime speciale e distintamente quello derivante dall'attività di produzione di energia elettrica.

Martedì 16 - ILDD. - SOSTITUTI D'IMPOSTA - VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE – OPERATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 – AGENTI RITENUTA 23% -

Scade il termine per il versamento diretto delle ritenute operate nel mese precedente su: -redditi di lavoro dipendente (**1001**), **indennità cessazione rapporto di agenzia, autonomo, provvigioni (1040), collaborazioni Co.Co.Co. (codice tributo 1001)**, ritenute a titolo d'acconto e d'imposta su dividendi (**1035**) ..etc..I datori di lavoro che hanno effettuato a dicembre le operazioni di conguaglio devono versare entro oggi la rata dell'Addizionale Regionale codice tributo 3802, nonché dell'addizionale Irpef comunale codice tributo 3847 (acconto pagabile in 9 rate) e/o 3848 (saldo pagabile in 11 rate). Si richiama l'attenzione sulle disposizioni recate in materia dall'art.21, legge 27/12/97 n.449, tra le quali si segnala: -l'elevazione al 20% della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo; -l'inclusione tra i sostituti d'imposta delle persone fisiche che esercitano arti o professioni, nonché del Condominio. Si segnala che i Curatori Fallimentari e Commissari Liquidatori, assumono la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi dell'art.37,comma 1, del D.L. 04/07/2006 n.223. Inoltre, dall'1.1.2007 il Condominio deve applicare una ritenuta d'acconto del 4% su tutti i corrispettivi pagati su contratti di appalto di opere e servizi. Le ritenute vanno versate dai Condomini con i seguenti codici tributo: 1019 se i percepenti sono soggetti IRPEF e 1020 se i percepenti sono soggetti IRES. Si ricorda che sulle Provvigioni corrisposte dall'1.1.2003, viene applicata la ritenuta del 23%, (art.25/bis DPR n.600/73) sul 50% e/o 20% dell'imponibile provvigionale corrisposto agli intermediari del commercio (agenti e rappresentanti, procacciatori d'affari). **Per una migliore gestione delle ritenute d'acconto operate, è corretto, ai fini contabili, rilevare le stesse al momento del pagamento ai percepenti (criterio di cassa). N.B.: ai fini della compilazione delle Certificazioni dei compensi corrisposti a terzi ebbene conservare durante il periodo d'imposta in apposita cartella copie delle fatture ricevute e copie degli F24 pagati.**

Novità: Dall' **01/01/2017** il codice da utilizzare in **F24 non sarà più il 1038** ma il codice tributo **1040**, già riferito alle ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni, previste all'articolo 25 del medesimo decreto.

**Martedì 16 - INPS - GESTIONE SEPARATA - ex LEGGE N°335/95 -
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 24% - 25,72% - 34,23% -**

Scade il termine per il versamento del **contributo INPS dovuti** sui compensi corrisposti nel mese precedente (ex legge 335/95). Il contributo in esame si calcola sui compensi (per rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa e per le prestazioni degli incaricati delle vendite a domicilio**) determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposte sui redditi. Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico del collaboratore o dell'incaricato;
- per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.

Ai fini contributivi vengono applicate le seguenti aliquote e, in particolare:

-**24%** per gli iscritti alla gestione separata che risultano altresì iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, compreso i pensionati (codice tributo C10);

-**25,72%** agli iscritti alla gestione separata **titolari di partita IVA**, non pensionati o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (codice tributo CXX).

-**34,23%** ai non titolari di **partita IVA**, non pensionati o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

**Martedì 16 - IVA - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE
ANNUALE 2017 – PAGAMENTO RATEIZZATO**

Per chi ha scelto di rateizzare il versamento dell'IVA **dovuta in base alla dichiarazione annuale 2017**, **scade oggi il termine del pagamento della 8° rata**. Il **codice tributo** da utilizzare è "6099" mentre l'anno da indicare è il **2017**. Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il versamento può essere effettuato in forma rateizzata e con applicazione degli interessi con scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese e comunque non oltre il mese di novembre 2018. Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 435/2001 (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999, come modificati dall'art. 7-quater, comma 20, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).

Sabato 20 – CONAI – DENUNCIA IMBALLAGGI MESE DI SETTEMBRE 2018 –

Oggi è l'ultimo giorno per i contribuenti iscritti al CONAI per calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. I contribuenti soggetti al Conai sono i **produttori e gli utilizzatori non finali di imballaggi**. Si rimanda al Regolamento CONAI per gli adempimenti dichiarativi e contributivi da versare.

Lunedì 22 – BONUS PUBBLICITA' – INVIO TELEMATICO ISTANZA

Oggi è l'ultimo giorno per i contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) che nel periodo d'imposta 24/06/2017 al 31/12/2017, rispetto allo stesso periodo d'imposta dell'anno 2016, hanno superato almeno l'1% dell'ammontare degli analoghi investimenti in pubblicità su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea, ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'art.7, commi 1 e 4, del D.lgs.15/05/2017 n.70, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'art.1, comma 6, lettera a) nr.5 della legge 8/02/1948 n.47, ovvero presso il menzionato registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del Direttore responsabile. Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio o televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo. Il credito d'imposta è del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo annualmente stanziato dal MEF. Il credito d'imposta è elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese. **Le spese devono risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali.**

Giovedì 25 - ENPALS – DENUNCIA CONTRIBUTIVA SETTEMBRE 2018 -

Invio da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport della denuncia contributiva mod.031/R relativa al mese scorso.

Giovedì 25 - ENPAIA – PAGAMENTO CONTRIBUTI PER IMPIEGATI AGRICOLI-

Scade il termine per il pagamento della rata mensile dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per gli impiegati e i dirigenti dello specifico settore. Il versamento deve essere eseguito utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall'Ente stesso.

Giovedì 25 - IVA - SCAMBI INTRA-UE CESSIONI/ACQUISTI MESE DI SETTEMBRE e/o 3°TRIM. 2018**-ELENCHI CESSIONI – ADEMPIMENTO: MENSILE E/O TRIMESTRALE****-ELENCHI ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI – ADEMPIMENTO STATISTICO MENSILE**

L'obbligo di presentazione degli **elenchi riepilogativi** riguardanti gli **acquisti intracomunitari** di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea era stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 ([D.L. n. 193/2016](#)). Successivamente, però, l'adempimento è stato tenuto in vita sino al 31 dicembre 2017 ([D.L. 244/2016](#)). Pertanto, dal **1° gennaio 2018** non devono più essere presentati **ai fini fiscali**, gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, come qui di seguito indicato.

Le novità dal 2018, in sintesi sono:

1) ai fini fiscali, **resta soltanto** l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.

2) **non è più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi** - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti **gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute**.

3) devono comunque essere presentati **ai soli fini statistici**:

-**gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni** (Modello INTRA 2-bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 200.000 euro**;

-**gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi** (Modello INTRA 2-quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 100.000 euro**.

4) per gli **elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni** (Modello INTRA-1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale **uguale o superiore a 100.000 euro**.

Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis)

Se l'ammontare totale trimestrale delle **cessioni intracomunitarie di beni** è **superiore a 50.000 euro**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti **la cadenza è mensile** ed è valida ai fini fiscali.

La **compilazione** dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale **uguale o superiore a 100.000 euro**.

Se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è **inferiore o uguale a 50.000 euro**, per tutti e quattro i trimestri precedenti **la cadenza**, valida solo ai fini fiscali, è **trimestrale**.

Elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi (Modello INTRA 1quater)

Se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è **superiore a 50.000 euro**, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **l'elenco va presentato con cadenza mensile sia ai fini fiscali che statistici**.

Se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è **inferiore o uguale a 50.000 euro**, per tutti e quattro i trimestri precedenti, **la cadenza è trimestrale**.

Ai fini della compilazione del campo "Codice Servizio" presente negli elenchi riepilogativi relativi ai servizi intracomunitari resi, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis)

I soggetti obbligati presentano, **ai soli fini statistici**, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a **periodi mensili**, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 200.000 euro**.

Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater)

I soggetti interessati presentano, **ai soli fini statistici**, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'[art. 7-ter](#) D.P.R. n. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi **mensili**, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, **uguale o superiore a 100.000 euro**.

Ai fini della compilazione del campo "Codice Servizio" presente negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi intracomunitari, occorre far riferimento al quinto livello della classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).

Sanzioni modello Intrastat 2018 omesso tardivo o incompleto errato:

La **normativa attuale in merito alle sanzioni** Intrastat omesso, tardivo o non veritiero per i soggetti obbligati alla comunicazione, distingue **2 tipi di Violazioni**:

1) Violazione relativa ai dati fiscali: L'ufficio una volta riscontrata la violazione invita, tramite apposita comunicazione, l'operatore a regolarizzare entro un termine la sua posizione, se avviene la regolarizzazione entro il termine la sanzione non è dovuta nel caso di dati inesatti/mancanti o è ridotta della metà nel caso di omissione della presentazione.

2) Violazioni relative ai dati statistici: L'ufficio riscontrata la violazione invita l'operatore a regolarizzare entro un termine. Se l'operatore regolarizza entro il termine la sanzione viene ridotta.

1) Sanzioni relative a violazioni di natura fiscale riguardano:

-Intrastat omesso;

-Intrastat incompleto, inesatto o irregolare,

Tali violazioni comportano una **sanzione da 500 a 1.000 euro** per ciascuno elenco.

La sanzione può essere ridotta del 50% nel caso in cui il contribuente provveda a presentare gli elenchi intrastat entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo.

Non sono soggette a sanzioni, le correzioni dei dati inesatti e l'integrazione dei dati mancanti, ma solo se si rimedia spontaneamente o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.

Intrastat 2018 sanzioni:

importo

intrastat omesso

da 500 a 1000 euro per ciascun elenco

Intrastat tardivo presentato entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio	nessuna sanzione
Intrastat incompleto, inesatto o irregolare	da 500 a 1000 euro per ogni elenco
Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio o regolarizzazione tramite ravvedimento	nessuna sanzione
Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell'Amministrazione	100 euro (1/5 del minimo)

2) Sanzioni Intrastat 2018 di natura statistica:

Per le violazioni di natura statistica degli elenchi Intra, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 11 del D.Lgs. 322/1989 ma con una novità introdotta dal D.Lgs. 175/2014, ossia, la limitazione dell'applicabilità delle sanzioni amministrative alle sole imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall'Istat, realizzano scambi commerciali con i paesi Ue con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (D.P.R. 19 luglio 2013).

Le *sanzioni INTRASTAT 2018 di natura statistica*, sono:

- da 206 a € 2.065 per le persone fisiche;
- da 516 a 5.164 euro per enti e società.

Tali sanzioni, possono essere applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto.

Ravvedimento Intrastat 2018:

La tardiva o omessa presentazione del Modello Intrastat 2018 può essere regolarizzata mediante lo strumento del Ravvedimento Operoso.

Tale istituto oltre che consentire la regolarizzazione con il Fisco, consente al soggetto obbligato alla comunicazione degli elenchi intrastat di ottenere una sanzione ridotta sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano già state attivate le procedure di controllo e recupero delle somme omesse.

Il contribuente per rimediare all'**omessa presentazione degli elenchi INTRA** può quindi avvelersi del **Ravvedimento Operoso Intrastat**, ed evitare così la sanzione per mancata presentazione del modello che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di € 1.000 per ciascun elenco.

Intrastat 2018 sanzioni ridotte con il ravvedimento:

- entro i 90 giorni dalla scadenza: la sanzione è pari a 1/9 del minimo, per cui pari a 55,56 euro;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018, per cui entro il 30 aprile 2018, se la violazione è stata commessa nel 2018: sanzione pari a 62,50 euro;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2019: sanzione pari a 71,42 euro;
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione 2019: la sanzione è pari a 83,33 euro.

Per ravvedersi il contribuente deve rimediare alla violazione in maniera autonoma, presentando il modello INTRASTAT omesso o presentato in ritardo o infedele, e pagare la sanzione ravvedimento tramite **modello F24** Agenzia delle Entrate ed indicando il **Codice tributo 8911**.

Abolizione Intrastat San Marino:

Per effetto dell'**articolo 7-*quater*, comma 21, del D.L. 193/2016**, è stato abrogato, a decorrere dal 01/01/2017, l'**obbligo di presentazione** all'Agenzia delle Entrate **della comunicazione relativa le operazioni di acquisto (senza Iva) effettuati presso operatori sammarinesi**.

Si rammenta che per i beni acquistati da un operatore sammarinese **non è necessario compilare il modello Intra-2** in quanto allo stesso provvede l'Ufficio tributario di San Marino.

Si fa presente che dal **1° Luglio 2013** gli stati membri **sono passati da 27 a 28**, infatti, è entrata a far parte della U.E. la CROAZIA. Pertanto gli Stati membri della U.E. all'1.7.2013 sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Si ricorda che dall'1.1.2002 i 12 Stati membri della U.E. che hanno adottato l'Euro, come valuta sono stati: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Dall'1.1.2007 la Slovenia ha adottato l'Euro, dall'1.1.2008 adottano l'euro gli Stati di Malta e Cipro, dall'1/1/2009 adotta l'euro la Repubblica Slovacca, dall'1/1/2011 adotta l'euro l'Estonia, dall'1/1/2014 adotta l'euro la Lettonia, portando a **18 i Paesi UE** che adottano come valuta l'Euro (€).

Martedì 30 - IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI IMMOBILI - Versamento imposta con F24 mod.Elide -

Oggi scade il termine per il versamento relativo a:

- **cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° Ottobre 2018;**
- **contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dall'1/10/2018.**
- **contratti di locazione non registrati aventi canoni non superiori a Euro 1.291,14 (ex vecchie lire 2.500.000) sono soggetti a registrazione.**

L'imposta di registro va versata mediante la **delega di pagamento modello F24 modello Elide -acronimo di Elementi Identificativi - (il modello F23 non è più utilizzabile dal 01/01/2015) mediante appositi codici tributo** all'uopo predisposti: ad esempio:

-**1500** per la prima registrazione - **codice 1501** per le annualità successive - **codice 1502** per cessioni del contratto - **codice 1503** per risoluzioni del contratto - **codice 1504** per proroghe del contratto - **codice 1505** per l'imposta di bollo - **codice 1506** per i tributi speciali e compensi - **codice 1507** per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - **codice 1508** per gli

interessi da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - **codice 1509** per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardivo versamento - **codice 1510** per gli interessi in caso di tardivo versamento.

N.B: I contratti anche verbali di locazione ed affitto di beni immobili devono essere registrati entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto stesso, previo versamento dell'imposta di registro ed assolvimento dell'imposta di bollo €16,00 ogni quattro pagine, per cui entro 30 giorni il contratto deve essere presentato all'Ufficio del Registro per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento. **Altri tipi di contratti e scritture private vanno registrati entro 20 giorni** dalla data di decorrenza del contratto stesso. **Per quanto riguarda gli Immobili Strumentali ceduti in affitto**, giusto art.35, commi 8 e seguenti del D.L. 4/7/2006 n.233, (conv. in Legge 4/08/2006 n°248) e circolare 33/E del 16/11/2006, bisogna assoggettare ad imposta di registro dell'1% il canone locativo annuale ancorchè assoggettato ad IVA. Non bisogna disattendere l'obbligo della comunicazione prevista dall'art.12) D.L. 21/03/1978 n°59, giusta circolare n.557 del 31/05/2011 del Ministero dell'Interno, per chi nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni, ceda ad altri, in locazione per uso abitativo un fabbricato per un periodo superiore ad un mese, **deve entro 48 ore** dalla consegna del medesimo, **comunicare la cessione del fabbricato alla Autorità di Pubblica Sicurezza**. La sanzione amministrativa in caso di mancata comunicazione va da €103,00 a €1.549,00.-Dal 1°Giugno 2010, giusto D.L.31/05/2010 n°78, è obbligatorio indicare nei contratti di locazione, di comodato, gli identificativi catastali dei beni immobili, oggetto di locazione, affitto e comodato. Per rinnovi e risoluzioni di contratti di locazione bisogna presentare all'Agenzia apposito **modello RLI, obbligatorio del 01/04/2014. Regime opzionale per la cedolare secca:** la registrazione per gli affitti di immobili ad uso abitativo posseduti da persone fisiche vanno esclusivamente registrati in via telematica all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello semplificato **SIRIA**. Con l'opzione per la cedolare secca si paga l'imposta sostitutiva del 21% o del 19% che sostituisce l'Irpef e le relative addizionali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo, nonché l'imposta di registro sulle risoluzioni o proroghe del contratto di locazione. **N.B.: dal 04/08/2013** è obbligatorio allegare al contratto di locazione il certificato **A.P.E.** (Attestato Prestazione Energetica).

La **legge di Stabilità 2016** ha rimesso mano alle norme relative alle modalità con cui va registrato il **contratto di affitto**.La **registrazione della locazione**, infatti, dal **1° gennaio 2016**, deve essere fatta solo dal padrone di casa, ossia il **locatore** (e non più dal conduttore o dal professionista che ha redatto l'atto), il quale ha a disposizione 30 giorni di tempo dalla sottoscrizione del contratto, dovendo poi, nei successivi 60 giorni, comunicarlo al conduttore e all'amministratore di condominio.

CONTRATTO DI AFFITTO: COME CAMBIANO LE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE?

Al locatore, come detto, vengono dati **30 giorni di tempo** per procedere alla registrazione del contratto di affitto, dal momento in cui questo viene firmato.

Il **contratto di locazione** viene considerato **inesistente** se la registrazione non viene effettuata, con la conseguenza che, qualora non sia pagato il canone o non venga liberato l'immobile alla data di scadenza del rapporto, non si può procedere allo sfratto con sistema abbreviato, necessitando invece una causa ordinaria di occupazione senza titolo, strada dunque non solo più lunga ma anche molto più dispendiosa.

Dalla registrazione, poi, **entro i successivi 60 giorni**, spetta al padrone di casa comunicare l'assolvimento dell'onere fiscale al **conduttore** e all'**amministratore del condominio** di modo che quest'ultimo possa procedere con l'aggiornamento del registro di anagrafe condominiale.

Nonostante la normativa non precisi le modalità con cui effettuare tale comunicazione, la raccomandata a.r. o la posta elettronica certificata sono i mezzi più adeguati.

CONTRATTO DI AFFITTO: COME PAGARE L'IMPOSTA DI REGISTRO?

Le **spese connesse alla registrazione del contratto di affitto** sono a carico, in parti uguali, del conduttore e del locatore. È possibile, tuttavia, far gravare l'intera imposta sul locatore; mentre non è accettata la pattuizione inversa.

La **legge di Stabilità 2016**, in realtà, sembra aver eliminato la norma per cui entrambe le parti rispondono in solido del pagamento; quindi, mentre prima, in caso di **mancato versamento dell'imposta di registro**, l'Agenzia delle Entrate poteva chiederne la corresponsione, con tanto di interessi e sanzioni, ad entrambe le parti (locatore o conduttore) ed il pagamento di uno dei due liberava automaticamente l'altro, ora che l'obbligo di registrazione spetta **al solo locatore**, pare che soltanto su quest'ultimo possa ricadere la responsabilità dell'omesso versamento d'innanzi al Fisco.

In base alle modalità con cui viene effettuata la registrazione si delineano le relative **modalità di pagamento dell'imposta**. Al riguardo, se si opta per la registrazione su supporto cartaceo, è necessario utilizzare il modello F24 Elide, anche telematico, se invece si ricorre alla via telematica, anche il pagamento diventa telematico e contemporaneo alla registrazione. Si può adempiere all'imposta o con **frequenza annuale**, dunque per ogni anno di durata del contratto, oppure **in un solo momento** per la complessiva durata, beneficiando di una relativa riduzione. In entrambi i casi, l'importo versato con attinenza alla prima annualità non può essere mai più basso di 67 euro.

CONTRATTO DI AFFITTO: QUALI SANZIONI PER TARDATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO?

Per tardato pagamento, ai fini dell'imposta di registro, la sanzione prevista va **dal 120% al 240% dell'imposta dovuta e degli interessi**.

CONTRATTO DI AFFITTO: QUALI SANZIONI PER L'OMESSA REGISTRAZIONE?

L'**omessa registrazione**, ai fini delle imposte dirette, viene a configurare rispettivamente:

- 1) la presunzione, a meno che non intervenga la prova contraria, della sussistenza del rapporto di locazione anche per i 4 periodi di imposta precedenti a quello in cui è avvenuto l'accertamento;
- 2) l'esistenza di un canone del 10% del valore dell'immobile.

Si precisa, inoltre, che l'omessa registrazione del contratto di affitto entro il termine previsto, dà diritto al conduttore di poter avanzare al giudice la richiesta di ricondurre la locazione a parametri conformi a quelli stabiliti per i contratti di 4 anni o per quelli con canone concordato.

In questo modo, quindi, **l'inquilino ha facoltà di richiedere la restituzione dei maggiori importi versati** rispetto al dovuto a titolo di canone di affitto, sia durante il rapporto di locazione che una volta scaduto, e comunque mai dopo i 6 mesi successivi al reale rilascio dell'immobile locato.

CONTRATTO DI AFFITTO IN NERO: COSA SI RISCHIA?

Grazie alla legge di Stabilità 2016 sono terminati i problemi connessi all'eliminazione, prevista dalla Corte costituzionale, della possibilità di penalizzare il **locatore responsabile di non aver registrato il contratto o di averlo registrato per importi inferiori**. In base al nuovo comma 5 dell'articolo 13 della manovra finanziaria per il 2016, infatti, viene ribadito che nei confronti di tutti i

soggetti che, in forza del Dlgs 23/2011, hanno pagato un corrispettivo più basso fino alla data di pubblicazione (16 luglio 2015) della sentenza che ha dichiarato incostituzionali, rispettivamente, i commi 8 e 9 dell'articolo 3 del medesimo Dlgs, la misura del canone o dell'indennità di occupazione per suddetto periodo risulta, su base annua, **pari al triplo della rendita catastale dell'immobile.**

Imposta di registro:

- L1 Locazione di immobile ad uso abitativo: imposta di registro 2% del canone;
- L2 Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo: imposta 2% del 70% del canone;
- L3 Locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato ad IVA): imposta di registro € 67;
- L4 Locazione finanziaria di immobile a uso abitativo: imposta di registro € 200;
- S1 Locazione di immobile a uso diverso dall'abitativo: imposta di registro 2% del canone;
- S2 Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA: imposta di registro 1% del canone;
- S3 Locazione finanziaria di immobile a uso diverso dall'abitativo: imposta di registro € 200;
- T1 Affitto di fondo rustico: imposta di registro 0,50% del canone;
- T2 Affitto di fondo rustico agevolato: imposta di registro € 67;
- T3 Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere: imposta di registro 2% del canone;
- T4 Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA) imp.reg.€ 67.

Mercoledì 31 – TASSE AUTOMOBILISTICHE -RINNOVO

Scade il termine per eseguire il rinnovo della tassa automobilistica per i veicoli per i quali il prescritto periodo di validità della tassa precedente è scaduto a Settembre 2018.

Mercoledì 31 – CASSA EDILE – VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE PRECEDENTE -

Versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti delle Imprese Edili inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente.

Mercoledì 31 – TASSE AUTOMOBILISTICHE ADDIZIONALE ERARIALE – Cosiddetto SUPERBOLLO

Dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt, è dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo). L'addizionale è stata introdotta dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 - pdf ed è pari a **10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw.**

Per il 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è di 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw (articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 - pdf). **Per l'anno 2011** i contribuenti che devono versare il superbollo sono coloro che il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del dl 98/2011) risultavano essere possessori di un'automobile con potenza superiore ai 225 kw. A partire dal 2012 il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli superiori ai 185 kw. Per possessori si intendono, oltre che i proprietari, anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al Pra (Pubblico registro automobilistico). Non devono versare l'addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e coloro che usufruiscono di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. L'addizionale erariale al bollo, infine, non è dovuta se il veicolo è storico (circolare n. 49 - pdf). Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello **"F24 elementi identificativi"**. E' esclusa la compensazione e il **codice tributo da utilizzare è il "3364"** (risoluzione n. 101 del 20/10/2011). Il pagamento **per il 2011 andava effettuato entro il 10 novembre**. In pratica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto del 07/10/2011 del Ministero dell'Economia e Finanze (G.U. dell'11/10/2011 n° 237) che disciplina i tempi e le modalità di versamento. L'importo da versare è pari 10 euro per ogni Kw che eccede i 225 Kw. A partire **dal 2012** il versamento va effettuato, invece, entro gli stessi termini di scadenza previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo) e l'importo da versare è pari 20 euro per ogni Kw che eccede i 185 Kw. **L'addizionale e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni** dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 40, al 70 e all' 85 per cento e **non e' più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.**

Maercoledì 31 - IVA - ADEMPIMENTI DI FINE MESE

Fatture di acquisto:

Per effetto delle modifiche apportate dall'art.2 del D.L 50 del 24/4/2017, all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto.

Viene modificato l'articolo 25, D.P.R. 633/1972, prevedendo che le fatture di acquisto siano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento.

Sedi secondarie:

Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente (art.73, comma 1°, DPR N.633/72 e DD.MM. 18/11/76 e 6/6/79, C.M.328/E del 24/12/97).

Plafond:

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare od importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, scade il termine per annotare l'ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta. L'annotazione nel libro IVA non è più obbligatoria, ma occorre tenere sempre aggiornato l'importo del Plafond utilizzabile. Infatti ove gli Organi dell'Amministrazione Finanziaria richiedano tale dato ebbene averlo subito disponibile e stamparlo su apposito tabulato. (Art.10 DPR N°435 del 7/12/2001).

Regime intracomunitario - Autofatture - Fatture integrative:

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente. Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.

Scheda Carburante - Rilevazioni dei chilometri:

Ai sensi dell'art.4 del DPR N.10/11/97 n.444, i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa **devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre (scheda mensile e/o trimestrale) - il numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti (C.M.205/E del 12/8/98). Ciò al fine di portare in detrazione l'IVA, nonché rendere deducibile il costo ai fini del reddito.** Si fa presente che stante la natura soggettiva dell'indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto dei carburanti, i contribuenti che si trovano nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla detrazione, devono necessariamente provvedere alla registrazione della scheda carburante nei termini e con le modalità previste dall'art.4 del DPR 10/11/97 n°444 e cioè ai sensi dell'art.25 del DPR n°633/72 e ss.mm.. Mentre i contribuenti, per i quali l'imposta è indetraibile, possono avvalersi della insussistenza della registrazione della scheda carburante nell'apposito registro IVA acquisti (art.6, comma 7, DPR N°695/96). **La circolare 42/E del 09/11/2012**, ha definito le linee guida necessarie a rendere operativa la disposizione introdotta all'articolo 7) del DL 70/11 (decreto sviluppo), per favorire la dematerializzazione dei documenti (schede carburanti) negli **acquisti di carburanti per autotrazione.** Il DL ha previsto, che accanto a questo sistema tradizionale – che rimane comunque valido, la possibilità di esonero dall'obbligo di scheda per i soggetti passivi Iva che effettuano gli **acquisti esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di tracciabilità.** Questa è un sistema documentale alternativo rispetto a quello cartaceo basato sulla scheda carburante. Dal **1° Luglio 2018 e fino al 31/12/2018 rimane ancora in essere la scheda carburante, qualora le spese per carburante per autotrazione siano effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.** Anche a questi fini, come ha chiarito la circolare 8/E/2018 è possibile effettuare il pagamento anche con tutti gli ulteriori mezzi previsti dal provvedimento n.73203/2018 del 4 aprile 2018, quali: assegni bancari e postali, circolari, addebito diretto, bonifico bancario e postale, bollettino postale, carte di debito e credito, carte prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentono anche l'addebito in conto corrente. Pertanto, coloro che agiscono nell'ambito del regime d'impresa, arti e professioni, continueranno, fino al 31 dicembre 2018, a certificare l'acquisto attraverso la scheda carburante.

Solo dal 1° Gennaio 2019 sarà necessario documentare con **fattura elettronica e mezzi di pagamento tracciabili gli acquisti di carburante per autotrazione** presso gli impianti di distribuzione stradali effettuati dai soggetti titolari di partita Iva.

Mercoledì 31 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI – ANNO IMPOSTA 2017 – VERSAMENTI RATEIZZATI imposte con/senza maggiorazione 0,40% - Persone Fisiche - non titolari di partita iva.

Scade il termine per il versamento della 4/5° rata delle imposte, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, con/senza la maggiorazione dello 0,40%. In via generale, le imposte e tributi, interessati sono:

- IRPEF - saldo 2017 – codice tributo 4001;
- IRPEF 1°acconto 2018 – codice tributo 4033;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA cedolare secca – persone fisiche – saldo 2017 – codice tributo 1842
- IMPOSTA SOSTITUTIVA cedolare secca – persone fisiche – acconto 1° rata 2018 – codice tributo 1840;
- IMPOSTA SOSTITUTIVA cedolare secca – persone fisiche – acconto 2°rata 2018 – codice tributo 1841;
- Addizionale regionale Irpef-autotassazione - codice tributo 3801;
- Addizionale all'Irpef enti locali – autotassazione saldo – codice tributo 3844;
- Addizionale all'Irpef enti locali – autotassazione acconto – codice tributo 3843;

Ai fini delle scadenze per le persone fisiche non titolari di partita iva si allega il seguente prospetto:

RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %

1ª	02 luglio	0,00	20 agosto	0,00
2ª	31 luglio	0,31	31 agosto	0,11
3ª	31 agosto	0,64	01 ottobre	0,44
4ª	01 ottobre	0,97	31 ottobre	0,77
5ª	31 ottobre	1,30	30 Novembre	1,90
6ª	30 novembre	1,63		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Mercoledì 31 – INVIO TELEMATICO – DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD.2018 – ANNO IMPOSTA 2017- - MODELLO IRAP - PERSONE FISICHE (EX 740) – SOCIETA' DI PERSONE (EX 750) - SOCIETA' DI CAPITALI-ENTI (ex 760)

Scade oggi il termine -per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche titolari di partita IVA, Persone Fisiche non titolari di partita IVA, Società di Persone, Società di Capitali ed Enti Non Commerciali, nonché il modello IRAP relativo all'anno d'imposta 2017. Per molte attività imprenditoriali e professionali vanno allegati gli appositi Studi di settore, che misurano in modo teorico e parametrato i ricavi ed i proventi che ciascun contribuente dovrebbe dichiarare al fisco. **N.B.:** Entro oggi è possibile regolarizzare le omissioni e gli errori commessi per le imposte non pagate relative all'anno d'imposta 2017.

Mercoledì 31 - DICHIARAZIONE SOSTITUTI D'IMPOSTA (mod.770/2018) – ANNO 2017 - PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Oggi scade l'invio telematico del **Modello 770/2018 – relativo all'anno d'imposta 2017** - riguarda redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria – proventi vari – versamenti, crediti e compensazioni, ritenute su redditi di lavoro dipendente, assimilato

e autonomo, le provvigioni, nonché i dati contributivi, previdenziali ed assistenziali e quelli dell'assistenza fiscale prestata nel 2017. Il riquadro **"Redazione della dichiarazione"** è composto da due sezioni denominate "Quadri compilati e ritenute operate" e "Gestione separata". Nel riquadro "Redazione della dichiarazione" è presente il campo "Tipologia invio" che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il presente modello. E' data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare indicare:

1 nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2018 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);

2 nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2018 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).

La sezione **"Quadri compilati e ritenute operate"** deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, **barrando le relative caselle**. Inoltre dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso con la presente dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso:

-**"Dipendente"** qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;

-**"Autonomo"** qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

-**"Capitale"** qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;

-**"Locazioni brevi"** qualora siano state operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all'interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);

-**"Altre ritenute"** qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

Ad esempio nel caso in cui il sostituto debba trasmettere con la presente dichiarazione i dati relativi a redditi di lavoro dipendente ed i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo dovrà barrare le caselle "Dipendente" e "Autonomo".

La sezione "Gestione separata" deve essere compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice "2" nella casella "Tipologia invio".

ATTENZIONE: l'invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate. Nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi al modello 770, dovrà barrare la casella inerente il flusso inviato con la presente dichiarazione all'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" e indicare nella sezione "Gestione separata" il codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali, barrando anche la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall'altro soggetto incaricato.

Ad esempio nel caso in cui il sostituto abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente ed autonomo e voglia trasmettere i dati separatamente, dovrà così compilare:

codice 2 nella casella "Tipologia invio" per entrambi i flussi;

INVIO 1: il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente dovrà essere trasmesso barrando la casella "Dipendente" all'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" e nella sezione "Gestione separata" dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella "Autonomo";

INVIO 2: il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo dovrà essere trasmesso barrando la casella "Autonomo" all'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" e nella sezione "Gestione separata" dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente barrando la casella "Dipendente";

ATTENZIONE Nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso "autonomo", il flusso "locazioni" va necessariamente unito a quello "autonomo".

Pertanto nel caso di un sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso in invio separato con due flussi:

INVIO 1: Dipendente

INVIO 2: Autonomo e Locazioni

Il sostituto non può inviare un flusso Dipendente e Locazioni e altro invio con solo flusso Autonomo, né può inviare un flusso Dipendente e Autonomo e altro invio con solo flusso Locazioni.

Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro Autonomo il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso di invio separato con due flussi:

INVIO 1: Locazioni

INVIO 2: Dipendente

La tipologia "altre ritenute" comprende le ritenute sui pignoramenti e le ritenute sulle indennità di esproprio.

ATTENZIONE Nel caso di invio separato del modello, il flusso "altre ritenute" va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali: "dipendente", "autonomo" e "capitale". Per l'utilizzo degli eventuali crediti i sostituti potranno avvalersi dei codici tributo del flusso principale:

C.t. 6781 se il flusso "altre ritenute" viene inviato insieme con il flusso "dipendente";

C.t. 6782 se il flusso "altre ritenute" viene inviato insieme con il flusso "autonomo";

C.t. 6783 se il flusso "altre ritenute" viene inviato insieme con il flusso "capitale".

Il campo "Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX" presente in questa sezione deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare indicare:

1 nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX come specificato nella risoluzione n. 95 del 2017;

2 nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2017 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.

Mercoledì 31 – I.V.A. – RIMBORSI INFRANNUALI – PRESENTAZIONE DOMANDA - COMPENSAZIONE

Oggi scade il termine per la presentazione all'Agenzia delle Entrate competente della domanda di rimborso e/o compensazione dell'imposta a credito relativa al **3° Trimestre 2018**, che deve eccedere l'importo di €2.582,28, nelle ipotesi previste dall'art.38-bis, secondo comma, del DPR N.633/72. Il modello IVA TR, approvato con Provv.Ag.Entrate, deve essere inoltrato obbligatoriamente in via telematica.

Possono accedere a tale rimborso i contribuenti IVA che ai sensi dell'art.30, terzo comma, DPR n°633/72:

- **lett.a)** esercitano esclusivamente e prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad IVA con aliquote inferiori a quelle applicate sulle operazioni passive;
- **lett.b)** effettuano esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
- **lett.c)** nel caso di acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- **lett.d)** effettuazione di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'art.19 comma 3, lett.a-bis) nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate;
- **lett.e)** contribuente nelle condizioni previste dal 2° comma dell'art.17, DPR 633/72.

Il visto di conformità è obbligatorio se l'istanza con cui viene richiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro. L'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte a compensazione – a partire dal 10 giorno successivo alla data di presentazione – con utilizzazione del mod.F24 – utilizzando il seguente codice tributo: “6038” credito IVA 3° trimestre 2018.

-INDICATORI REALI: TASSO UFFICIALE DI SCONTO – CAMBI: \$-YEN-Gbp-Chf- INDICE ISTAT – Tasso BCE – Tassi moratori - INTERESSE LEGALE – Tassi Usura

Tra gli indicatori reali in Italia sono da tenere presente:

-il **Tasso Ufficiale di Sconto (ex T.U.S.) è: 0,00% dal 16/03/2016 (già 0,05% dal 10/09/2014);**

-il **cambio di un Euro è pari a 1,1576 Dollari \$ (Usd) alla data del 28/09/2018;**

-il **cambio di un Euro è pari a 131,23 Yen (Jpy) alla data del 28/09/2018;**

-il **cambio di un Euro è pari a 0,8873 Sterline (Gbp) alla data del 28/09/2018;**

-il **cambio di un Euro è pari a 1,1316 Franchi Svizzeri (Chf) alla data del 28/09/2018;**

-l'**indice dei prezzi al consumo: nel mese di Agosto 2017, rispetto a Agosto 2018 è + 1,5%. Per i contratti di locazione la cui decorrenza avviene a Settembre 2018, ove non previsto diversamente, verranno adeguati con il predetto indice, abbattuto del 25%: 1,5% - 25% = 1,125%;**

-**tasso minimo B.C.E. 0,00%;**

-**il tasso di interesse legale: dall'1.1.2018 è pari allo 0,30% (D.M. 13/12/2017);**

-**tassi di interessi moratori D.lgs. 231/2002 x ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali:** tasso base: 0,00% dall'1/1/2018 al 30/06/2018; tasso base: 0,00% dall'1/1/2017 al 31/12/2017; tasso base: 0,00% dall'1/7/2016 al 31/12/2016; tasso base: 0,05% dall'1/1/2016 al 30/06/2016; tasso base: 0,05% dall'1/1/2015 al 30/06/2015; tasso base 0,05% dall'1/07/2015 al 31/12/2015; tasso base: 0,25% dall'1/1/2014 al 30/06/2014; 0,15% dall'1/07/2014 al 31/12/2014; 0,50% dall'1/7/2013 al 31/12/2013; tasso base 0,75% dall'1/1/2013 al 30/06/2013; tasso base 1% dall'1/1/12 al 31/12/2012; 1,25% dall'1/07/2011 al 31/12/2011; tasso base 1% dall'1/7/2009 al 30/06/2011; tasso base 2,50%; dall'1/1/2009 al 30/06/2009 tasso base 2,50%; dall'1/1/08 al 30/6/08 tasso base 4,20%; periodo 01/07/08 al 31/12/2008 tasso base 4,10%; periodo 1/1/07 al 30/06/07 tasso base 3,58%; periodo 1/7/07 al 31/12/07 tasso base 4,07%; **al tasso base va aggiunta la maggiorazione dell'8% e/o del 10%** (prodotti alimentari);

-**soglia tasso usura 3° Trim.2018** per importi oltre €5 mila: apertura c/c 14,8375%, anticipi per sconti commerciali da €50 mila a €200 mila 10,4625%, factoring oltre €50 mila 7,2875%, crediti personali 16,6125%, leasing strumentale oltre €25 mila 9,7875%, mutui con garanzia reale tasso fisso 7,3375% - tasso variabile 6,9250%.

--ooOoo--

SI FA DOVEROSAMENTE OSSERVARE CHE GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE SOPRA RIPORTATE POTRANNO SUBIRE DEGLI SCOSTAMENTI E/O INTEGRAZIONI E VARIAZIONI, A SEGUITO DI PROBABILI MODIFICHE CHE IN ATTO NON SONO NOTE.

PER EVENTUALI SEGNALAZIONI E/O RICHIESTE DI PRECISAZIONI POTETE CONTATTARCI AI NS. NUMERI TELEFONICI 0923/721734 – 721472, TRAMITE FAX AL NR. DEDICATO “0923/721461”, OPPURE PER E-MAIL ALL'INDIRIZZO: filippo.genna@studiogenna.com; giovanvito.genna@studiogenna.com.

Il presente documento è disponibile sul nostro sito internet: www.studiogenna.it.

*Vive Cordialità
Studio Genna & Associati*